



MARCHINI
& ASSOCIATI

STUDIO SOCIETARIO,
TRIBUTARIO E
DI STRATEGIA D'IMPRESA



1 - 2015

Quaderni Fiscali

1 - 2015

Legge di stabilità 2015 - Novità in tema di Iva

*Masaccio, Il tributo, 1425, affresco.
Firenze, chiesa del Carmine, Cappella Brancacci*

Aggiornamento e approfondimento in area fiscale e giuridica studiato per garantire alla Clientela un'informazione qualificata, operativa e tempestiva.

Legge di stabilità 2015 - Novità in tema di Iva

Indice

1. Premessa
2. Credito iva annuale e infrannuale – modalità di rimborso
3. Dichiarazioni di intento – nuove modalità di comunicazione all' Agenzia delle Entrate
4. Detraibilità degli omaggi – incremento della soglia
5. Iscrizione alla banca dati VIES per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie
6. Modelli Intrastat
7. Operazioni con paesi black list
8. Note di variazione

Info Fisco

Pianificazione
fiscale

Contenzioso
tributario



1. Premessa

In attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n. 23, con il DLgs. 21.11.2014 n. 175, che è entrato in vigore il 13.12.2014, sono state previste numerose semplificazioni di adempimenti tributari.

2 Credito iva annuale e infrannuale – modalita' di rimborso

L'art. 13 del DLgs. 175/2014 modifica la disciplina per l'erogazione dei rimborsi IVA annuali (richiesti mediante la dichiarazione annuale IVA) e infrannuali (richiesti mediante il modello TR).

La nuova disciplina prevede:

- la possibilità di richiedere a rimborso l'eccedenza detraibile, senza prestazione di alcuna garanzia patrimoniale, per i crediti IVA di importo non superiore a 15.000,00 euro;
- per i crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro, la sostituzione della garanzia con l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori legali), sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, ad eccezione dei contribuenti ritenuti "a rischio".

In assenza del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori legali) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, per i rimborsi proprio relativi a crediti di importo superiore a 15.000,00 euro rimane necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale.



2.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai fini dell'ottenimento del rimborso, alla dichiarazione annuale o al modello TR, muniti del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei revisori legali, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
- la consistenza degli immobili non è diminuita di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di cessioni di azienda o di rami d'azienda;
- non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a 15.000,00 euro rimane necessaria la prestazione della garanzia patrimoniale.

2.2 RIMBORSI CON OBBLIGO DELLA GARANZIA

Il DLgs. 175/2014 ha individuato alcune categorie di contribuenti i quali, ai fini dell'ottenimento dei rimborsi IVA, sono considerati "a rischio" per gli interessi erariali. Per questi soggetti permane l'obbligo di prestare la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi ad oggetto crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro. Si tratta dei contribuenti che:

- esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012;
- nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000,00 euro;
 - al 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000,00 euro, ma non superiori a 1.500.000,00 euro;
 - all'1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000,00 euro;
- richiedono il rimborso del credito IVA emergente all'atto della cessazione dell'attività.

2.3 DECORRENZA

Con riferimento alle novità in esame, il DLgs. 175/2014 non prevede una specifica norma di decorrenza.

Le nuove disposizioni dovrebbero però essere applicabili già in relazione ai rimborsi:

- dei crediti IVA relativi al 2014, sulla base delle dichiarazioni annuali che saranno presentate nel 2015;
- dei crediti trimestrali relativi al 2015, sulla base dei modelli TR che saranno presentati nel 2015.

3 Dichiarazioni di intento – nuove modalità di comunicazione all'agenzia delle entrate

Per effetto dell'art. 20 del DLgs. 175/2014, con riferimento alle operazioni da effettuare a decorrere dall'1.1.2015 senza applicazione dell'IVA, nei confronti degli esportatori abituali, sono previste nuove modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento.

Per i soggetti fornitori degli esportatori abituali, viene eliminato l'obbligo di comunicare mensilmente o trimestralmente i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.

3.1 NUOVE MODALITÀ PER LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Le nuove modalità per la trasmissione delle dichiarazioni di intento, e la comunicazione dei dati ivi contenuti all'Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:

- l'esportatore abituale trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni di intento da consegnare al proprio fornitore;
- l'Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall'esportatore abituale;
- l'esportatore abituale consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento già trasmessa all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa;
- il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, può effettuare l'operazione senza applicazione dell'IVA;

- il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate in regime di non imponibilità IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

3.2 DECORRENZA

Il nuovo sistema si potrà applicare, per effetto della cautele imposte dallo Statuto del contribuente, solo dopo 60 giorni dall'emanazione dei provvedimenti attuativi (e, comunque, dalla pubblicazione del software sul sito dell'Agenzia che, al momento in cui si scrive, non appare ancora disponibile). Quindi, tutto rimane sospeso sino al giorno 11 febbraio 2015.

Per coprire il periodo transitorio, il paragrafo 5 del provvedimento di approvazione del Modello detta le regole da adottare in questo lasso temporale; in particolare, si afferma che:

1. fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del Provvedimento;
2. in tal caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate (proprio perché presentazione non c'è stata);
3. tuttavia, gli operatori possono volontariamente avvalersi della nuova procedura già dal giorno di pubblicazione del software (ed, in tal caso, sembra che il fornitore sia obbligato alla verifica telematica).

3.3 REGIME SANZIONATORIO

Per poter effettuare l'operazione senza applicazione dell'IVA, il fornitore dell'esportatore abituale deve:

- aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale;



- aver riscontrato l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

Qualora il fornitore effettui operazioni non imponibili prima di aver preso in carico la dichiarazione di intento e la ricevuta dell'Agenzia, si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.

In considerazione delle nuove modalità di comunicazione delle dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate, non è più prevista, in capo al fornitore dell'esportatore abituale, la sanzione per l'omessa comunicazione all'Agenzia dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.

4 Detraibilità degli omaggi – incremento della soglia

L'art. 30 del DLgs. 175/2014 stabilisce l'incremento da 25,82 euro (cinquantamila lire) a 50,00 euro della soglia per la detraibilità dell'IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione IVA a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Il valore di 50,00 euro sostituisce il precedente valore di 25,82 euro nell'ambito della disciplina relativa alle:

- cessioni gratuite di beni (art. 2 co. 2 n. 4) del DPR 633/72);
- spese di rappresentanza (art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72).

Tale nuovo valore opera per gli acquisti di beni effettuati dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

4.1 OMAGGI DI BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA D'IMPRESA

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti ai clienti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

Per i beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

L'IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

Pertanto, l'IVA "a monte" è:

- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

4.2 OMAGGI DI BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA D'IMPRESA

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza.

Pertanto, l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile senza limitazioni.



5 Iscrizione alla banca dati "vies" per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie

Per effetto dell'art. 22 del DLgs. 175/2014 sono immediatamente inclusi nella banca dati VIES i soggetti passivi che ne richiedono l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate mediante la dichiarazione di inizio attività.

Tali soggetti possono, dunque, effettuare operazioni in ambito intracomunitario senza dover attendere 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Dovrà essere chiarito se l'inclusione immediata nella banca dati VIES possa riguardare anche i soggetti passivi che ne richiedono l'iscrizione successivamente all'inizio attività, mediante apposita comunicazione.

5.1 VERIFICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate verifica i dati identificativi forniti dal richiedente e, nel caso di dati incompleti o inesatti, provvede a cancellare la partita IVA del contribuente e ad escluderlo dalla banca dati VIES.

5.2 OMESSA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

L'Agenzia delle Entrate può, inoltre, escludere dalla banca dati VIES i soggetti passivi che non presentano modelli INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.

In tal caso, il provvedimento di esclusione non è automatico, ma preceduto da una comunicazione dell'Agenzia, che dovrebbe consentire al contribuente interessato di fornire spiegazioni circa la mancata presentazione dei modelli.

6 Modelli intrastat

Il DLgs. 175/2014 prevede:

- la riduzione del contenuto dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter del Dpr. 633/72 rese e ricevute con soggetti passivi stabiliti in altri Stati dell’Unione europea (art. 23);
- l’“alleggerimento” del regime sanzionatorio relativo ai dati statistici (art. 25).

6.1 NUOVO CONTENUTO DEI MODELLI INTRASTAT SERVIZI

Il contenuto dei nuovi modelli INTRASTAT per le prestazioni di servizi “generiche” sarà definito da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane.

I nuovi modelli dovrebbero limitarsi a richiedere le informazioni concernenti:

- il numero di identificazione IVA delle controparti;
- il valore totale delle transazioni;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- lo Stato di pagamento.

6.2 REGIME SANZIONATORIO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI

Le sanzioni per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici, richiesti nei modelli INTRASTAT relativi agli scambi di beni, si applicano alle sole imprese in possesso dei requisiti previsti da uno specifico elenco pubblicato periodicamente dall’ISTAT, soggette alle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta.

Secondo l’ultimo elenco pubblicato dall’ISTAT, sarebbero quindi soggetti alle sanzioni i soli operatori che nel mese di riferimento hanno realizzato cessioni o acquisti per un importo pari o superiore a 750.000,00 euro.



Nel caso in cui le sanzioni siano applicabili, esse sono irrogate una sola volta per ogni modello INTRASTAT inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate nel modello stesso.

7 Operazioni con paesi black list

L'art. 21 del Dlgs. "semplificazioni" modifica la periodicità delle comunicazioni relative alle operazioni con i paradisi fiscali di cui all'art. 1 del DL 40/2010 e le condizioni a seguito delle quali è obbligatorio il monitoraggio. In particolare:

- la periodicità, da mensile a trimestrale, diviene annuale;
- la comunicazione diviene obbligatoria solo se l'importo complessivo annuo delle operazioni è superiore a 10.000,00 Euro;

Entrambe le novità riguardano le operazioni effettuate nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (quindi il 2014).

Tuttavia, la Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 dell'agenzia delle entrate, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, evitando in tal modo di introdurre maggiori oneri, ha precisato che i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014. Le comunicazioni sinora inviate saranno pertanto ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità previste dall'art. 21 del decreto. Rimangono, tuttavia, problemi che dovranno essere risolti in via interpretativa, tra i quali il principale riguarda il termine di presentazione della comunicazione annuale (esso dovrebbe coincidere con quello di presentazione dello spesometro, anche se non vi è una regolamentazione precisa allo scopo).

8 Note di variazione

Per effetto dell'art. 31 del DLgs. 175/2014, è consentita l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, senza limiti temporali, anche nell'ipotesi in cui l'operazione originaria si sia ridotta a seguito:

- dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis della legge fallimentare);
- del perfezionamento di un piano attestato di risanamento (art. 67 della legge fallimentare).

Le suddette procedure vengono quindi equiparate alle procedure concorsuali "vere e proprie" (fallimento, concordato preventivo, ecc.), permettendo ai creditori l'emissione delle note di variazione anche oltre il limite temporale di un anno.

La novità risulta quindi particolarmente rilevante atteso che consente di superare una significativa penalizzazione alla quale sono stati sinora sottoposti i creditori di debitori che avevano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, rispetto a quelli delle procedure concorsuali.



I Quaderni Fiscali

Il Documento riporta la periodica trattazione di tematiche inerenti le principali novità in campo fiscale - nazionale ed internazionale -, anche con riferimento alle operazioni straordinarie, al controllo interno, alla pianificazione e strategia fiscale d'impresa, al fine di fornire alle Aziende Clienti, agli imprenditori, ai CFO, agli operatori amministrativi un utile strumento per monitorare gli adempimenti in scadenza ed avere a disposizione tutti gli strumenti per interpretare e trasferire nella pratica quotidiana le tante novità in materia di fisco.

Lo Studio

Marchini & Associati è uno Studio di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili operanti nel campo della consulenza contabile, societaria e tributaria oltreché nella consulenza strategica volta al miglioramento delle prestazioni aziendali finanziarie e operative, inclusive dei Servizi IT.

La significativa esperienza assunta nella gestione della crisi d'impresa - attraverso la redazione ed asseverazione di piani di ristrutturazione, la gestione degli adempimenti giudiziali in qualità di Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali, Curatori e Consulenti Tecnici del Giudice identifica, unitamente alle professionalità degli Studi Legali Associati, una efficace task force nell'area in esame.

Lo Studio è infatti parte di Acrux Advisors, una rete di dieci studi professionali associati che utilizza la condivisione della conoscenza mediante forum e communities of practice per rafforzare l'offerta dei propri servizi ai clienti e condividerne in team adeguati le relative problematiche.



Marchini & Associati

Studio Societario, Tributario e di Strategia d'impresa

Piazzale Donatello, 3

Firenze, 50132

www.marchinieassociati.it

